

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
L U C C A**

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE N. 73 DEL 26/11/2012

OGGETTO: Interpretazione art. 38 Regolamento di arbitrato su fondo iniziale.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente informa i Colleghi della Giunta che è pervenuta dalla parte attrice di una procedura arbitrale una richiesta di chiarimenti in merito all'importo che le parti sono tenute a versare a titolo di fondo iniziale per le prevedibili spese di arbitrato, con particolare riferimento alla possibilità che la Segreteria fissi il deposito iniziale in una misura pari al minimo della tariffa in base al valore della controversia. L'utente osserva, a questo riguardo, che il deposito non costituirebbe in tal caso un acconto, quanto piuttosto un saldo delle spese dovute.

Il Presidente ricorda che la questione è disciplinata dall'art. 38 del Regolamento di arbitrato, che a tal proposito, si limita a prevedere quanto segue: "Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti".

Fa quindi presente che la prassi finora seguita dalla Segreteria della Camera arbitrale è stata quella, per tutti gli utenti della camera arbitrale, di determinare il fondo iniziale nella misura pari al minimo della tariffa in base al valore della controversia, aumentato dagli oneri di legge e moltiplicato per il numero di arbitri che costituivano il tribunale arbitrale.

L'applicazione di tale criterio è motivata dall'esigenza di creare un fondo di consistenza tale da garantire il pagamento di almeno il minimo della tariffa ai professionisti che compongono il tribunale arbitrale.

Nella pratica tale importo costituisce normalmente un acconto e quasi mai un saldo, per i seguenti motivi: qualora il procedimento si concluda con l'emissione di un lodo, salvo casi particolari, la Camera arbitrale determina gli onorari in una misura generalmente superiore al minimo della tariffa; alla spesa degli onorari dovuti agli arbitri, spesso si sommano i compensi da corrispondere al consulente tecnico di ufficio ed i rimborsi spese.

Il consulente Prof. Luiso, consultato dalla Segreteria, ha confermato che il Regolamento attribuisce alla Segreteria un potere discrezionale nella fissazione del deposito iniziale, il quale ben può coincidere con il minimo della tariffa in base al valore della controversia, ed ha quindi suggerito alla Giunta di operare una interpretazione autentica del Regolamento, al fine di una maggiore chiarezza nei confronti dell'utenza e dei professionisti.

Il Presidente, pertanto, ritiene opportuno operare un'interpretazione del Regolamento di arbitrato nel senso suggerito dal consulente Prof. Luiso ed invita i Colleghi a decidere in merito.

LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- vista la richiesta di chiarimenti in merito all'importo che le parti sono tenute a versare a titolo di fondo iniziale nelle procedure arbitrali;
- visto il parere espresso dal consulente dell'Ente, Prof. Francesco Luiso;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di interpretare l'art. 38 del Regolamento di arbitrato precisando che questo attribuisca alla Segreteria della Camera Arbitrale un potere discrezionale nel fissare l'ammontare del deposito iniziale e che tale ammontare possa coincidere col minimo della tariffa in base al valore della controversia;

2.- di incaricare il Dirigente di area di verificare quali integrazioni eventualmente apportare al Regolamento di arbitrato al fine di rendere chiaro il concetto sopra esposto per utenti e professionisti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dr. Claudio Guerrieri)